



Approvato dal Consiglio Federale
il 29/11/2015



Commissione Disciplinare Federale

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Mancanze disciplinari - Norme procedurali



Premessa	pag. 3
----------------	--------

TITOLO I - DELLE NORME GENERALI

Art. 1 - Poteri della Commissione Disciplinare Federale	pag. 4
Art. 2 - Poteri del Collegio Nazionale dei Proviviri	pag. 4
Art. 3 - Oggetto del presente Regolamento	pag. 4
Art. 4 - Definizione di mancanza disciplinare	pag. 5
Art. 5 - Soggetti del presente Regolamento	pag. 5
Art. 6 - Soggetti che possono fare denunce alla Commissione Disciplinare	pag. 6
Art. 7 - Apertura di provvedimento disciplinare	pag. 6
Art. 8 - Incaricati della Commissione per le Gare Federali.....	pag. 6
Art. 9 - Dovere di conoscenza delle norme federali.....	pag.7
Art. 10 - Recidiva nella consumazione di fatti costituenti mancanza disciplinare	pag. 7
Art. 11 - Tempi di giudizio degli Organi Disciplinari	pag. 7
Art. 12 - Sospensione preventiva alla partecipazione a manifestazioni Federali	pag. 7

TITOLO II - DELLE SANZIONI A CARICO DEI GRUPPI SOCI, DEI TESSERATI E DELLE PERSONE CHE RIVESTONO INCARICHI NAZIONALI IN SENO ALLE STRUTTURE DELLA FEDERAZIONE

CAPO I - DELLE SANZIONI A CARICO DEI GRUPPI SOCI

Art. 13 - Sanzioni disciplinari a carico dei Gruppi Soci della Federazione	pag. 7
Art. 14 - Definizione della sanzione disciplinare della diffida	pag. 8
Art. 15 - Definizione della sanzione disciplinare dell'ammenda	pag. 8
Art. 16 - Definizione della sanzione disciplinare della revisione della classifica della manifestazione Federale	pag. 8
Art. 17 - Definizione della sanzione disciplinare della sospensione	pag. 8
Art. 18 - Definizione della sanzione disciplinare della retrocessione di categoria	pag. 9
Art. 19 - Definizione della sanzione disciplinare della proposta di radiazione	pag. 9

CAPO II - DELLE SANZIONI A CARICO DEI TESSERATI E DELLE PERSONE CHE RIVESTONO INCARICHI IN SENO ALLA FEDERAZIONE

PREMESSA

Art. 20 - Sanzioni disciplinari a carico dei Tesserati della Federazione e tutti coloro che rivestono incarichi in seno alla Federazione	pag. 9
Art. 21 - Definizione della sanzione disciplinare della censura	pag. 9
Art. 22 - Definizione della sanzione disciplinare dell'ammenda	pag.10
Art. 23 - Definizione della sanzione disciplinare della sospensione	pag.10
Art. 24 - Definizione della sanzione disciplinare dell'inibizione definitiva a ricoprire cariche o a rivestire incarichi nazionali	pag.10
Art. 25 - Definizione della sanzione disciplinare della proposta di radiazione	pag.10

CAPO III - DEI RICORSI IN APPELLO

Art. 26 - Ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari adottati dalla Commissione	pag.10
Art. 27 - Decisione sul ricorso avverso del provvedimento comminato in prima istanza	pag.11

CAPO IV - DELL'ESECUZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 28 - Esecuzione delle sanzioni disciplinari	pag.11
--	--------

CAPO V - DELLA REVISIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 29 - Revisione delle sanzioni disciplinari	pag.11
---	--------

CONCLUSIONI	pag.12
--------------------------	---------------



Premessa

Il presente regolamento vuole tutelare l'immagine e l'operato della F.I.S.B., per far sì che ogni Socio e/o tesserato possa operare con onestà e lealtà.

Il regolamento detta le norme disciplinari e di rito per sanzionare qualunque violazione ai doveri e regole sportive ed alle norme di comportamento stabilite dallo Statuto, dal Regolamento Organico, dal Regolamento Tecnico, dal Regolamento Gruppo Giudici Gare e da tutti i regolamenti e delibere emanate dal Consiglio Direttivo e dalla Federazione.

I principi ispiratori del presente regolamento si possono così riassumere:

Sono garantiti due gradi di giudizio: il primo grado è di competenza della Commissione Disciplinare Federale, il secondo grado è di competenza del Consiglio Nazionale dei Probiviri (fatto salvo il potere attribuito al Presidente dall'art.10 comma 10 del vigente Regolamento Organico).

Entrambi gli organi giudicanti sono soggetti allo Statuto, al Regolamento Organico ed al presente regolamento, quali norme primarie che regolano il funzionamento della Federazione, "da applicare con trasparenza e nell'interesse di tutti i tesserati".

Gli organi giudicanti hanno altresì il compito di far osservare i provvedimenti adottati dagli organi federali.



TITOLO I DELLE NORME GENERALI

Art. 1 - Poteri della Commissione Disciplinare Federale.

La Commissione Disciplinare Federale è fornita di poteri d'istruttoria autonoma, può accedere all'archivio federale ed a tutta la documentazione in possesso della segreteria F.I.S.B., GGG e delle varie commissioni, può richiedere ai Gruppi Soci e a tutti i tesserati la documentazione necessaria per indagare al meglio sui fatti accaduti, rispettando le normative dettate dalla legge sulla privacy. Il rifiuto di fornire sia la documentazione obbligatoria che quella richiesta può costituire violazione disciplinare ed è quindi passibile di sanzioni.

La Commissione Disciplinare Federale opera con l'obiettivo principale di accertare le responsabilità soggettive. Tuttavia possono essere accertate eventuali responsabilità oggettive a carico dei responsabili dei gruppi e/o dei gruppi stessi.

Qualora la Commissione Disciplinare Federale operi per propria iniziativa, l'apertura del procedimento non sarà ancorato alla data dei fatti, ma alla conclusione della propria attività istruttoria che potrà essere intrapresa entro e non oltre sei (6) mesi dall'accadimento dei fatti.

La Commissione Disciplinare Federale potrà invitare entrambe ad essere presenti durante lo svolgimento del dibattito di un procedimento.

Le parti avverse hanno l'obbligo di presenziare ed il loro rifiuto all'invito, o l'assenza ingiustificata, comporta circostanza aggravante ai fini del procedimento disciplinare.

La Commissione Disciplinare Federale, in base all'art. 15 dello Statuto ed all'art. 16 del Regolamento Organico, è organo deliberante in prima istanza per tutte le questioni che riguardano esclusivamente le proprie funzioni.

Le proprie delibere sono approvate a maggioranza semplice dai membri con diritto di voto e in caso di parità di voti prevale quello del Presidente della Commissione. Le delibere della Commissione hanno efficacia immediatamente esecutiva.

Art. 2 - Poteri del Collegio Nazionale dei Proviviri

Il Collegio Nazionale dei Proviviri è fornito degli stessi poteri riferiti all'art. 1 del presente Regolamento di Disciplina, escluso il potere istruttorio.

Il Collegio Nazionale dei Proviviri, in base all'art. 16 dello Statuto ed all'art. 15 del Regolamento Organico, è organo deliberante per tutte le questioni che riguardano esclusivamente le proprie funzioni.

Le proprie delibere sono approvate a maggioranza semplice dai membri con diritto di voto e in caso di parità di voti prevale quello del Presidente del Collegio. Le delibere della Commissione hanno efficacia immediatamente esecutiva.

Il Collegio Nazionale dei Proviviri conferma o modifica, anche aumentando o diminuendo, le sanzioni decise in primo grado dalla Commissione Disciplinare Federale e, in attuazione dell'art. 19 punto 2 dello Statuto le sue delibere sono definitive.

Il Collegio Nazionale dei Proviviri provvederà a comunicare al Presidente della Commissione di Disciplina, entro sette (7) giorni dalla propria delibera, la decisione di conferma, modifica o annullamento della sanzione comminata in primo grado, inviando all'uopo il testo integrale della delibera adottata (ivi comprese, pertanto, le motivazioni)-

Art. 3 - Oggetto del presente Regolamento.

Sono oggetto del presente Regolamento:

3.1 - le mancanze disciplinari di cui al successivo art. 4.

3.2 - le norme procedurali.

È norma procedurale ogni disposizione da seguire per la denuncia, l'istruttoria, l'accertamento e le sanzioni delle mancanze disciplinari.

L'inosservanza di una norma procedurale da parte di chiunque sia tenuto ad osservarla ed a farla osservare costituisce violazione di Regolamento.



3.3 - Sanzioni Disciplinari

È sanzione disciplinare ogni provvedimento adottato contro i singoli gruppi Soci, i singoli Tesserati nonché contro tutte le persone che ricoprono incarichi in seno alla Federazione ed i responsabili di manifestazioni Federali, come descritto nell'art. 4 dello Statuto e Regolamento Organico, inflitto in prima istanza dalla Commissione Disciplinare e in secondo grado dal Collegio dei Proviviri.

Art. 4 - Definizione di mancanza disciplinare.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per mancanza disciplinare s'intendono tutti i comportamenti omissivi e commissivi di tutti i tesserati F.I.S.B. a qualsiasi titolo, di tutti i tesserati dei gruppi soci, membri delle organizzazioni di tornei e campionati, membri delle commissioni e dei collegi federali e di chiunque sia indicato a svolgere un incarico in ambito federale che determinano:

- a) la violazione dello Statuto, del Regolamento Organico e degli altri regolamenti vigenti della Federazione, (se non sono approvati non hanno valore)
- b) la violazione di deliberazioni, di ordinanze e di ogni altro atto emanato dal Consiglio Direttivo Federale in materia d'organizzazione e di svolgimento dell'attività nazionale nel suo complesso (amministrativa, agonistica, addestrativa, di rappresentanza, ecc.);
- c) l'inosservanza di una condotta conforme ai principi della lealtà, della correttezza, della probità e della rettitudine in ogni rapporto di natura morale e sociale, Federale e societaria nel suo complesso, lesivi del principio di imparzialità e non conflittualità di interessi dei tesserati aventi compiti Istituzionali, Dirigenziali, Giudicanti e di Garanzia del corretto svolgimento delle attività Federali.

Allo scopo vengono identificate le diverse tipologie di mancanza disciplinare:

1. Protesta verso tutti i tesserati F.I.S.B. a qualsiasi titolo, i tesserati dei gruppi soci, membri delle organizzazioni di tornei e campionati, membri delle commissioni e dei collegi federali e di chiunque sia indicato a svolgere un incarico in ambito federale.
2. Offesa e/o diffamazione gestuale e/o verbale (anche a mezzo stampa e social network) verso tutti i tesserati F.I.S.B. a qualsiasi titolo, i tesserati dei gruppi soci, membri delle organizzazioni di tornei e campionati, membri delle commissioni e dei collegi federali e di chiunque sia indicato a svolgere una mansione in ambito federale
3. Atti o comportamenti da parte dei tesserati F.I.S.B., tesserati di Gruppi Soci, componenti delle varie commissioni e dirigenti federali, che rechino danni all'immagine e/o ai materiali alla F.I.S.B., lesivi del principio di lealtà e imparzialità a cui tutti i tesserati hanno diritto, in tutti i momenti di attività Federale (Campionati, Tornei, Allenamenti), durante lo svolgimento e/o la preparazione delle Manifestazioni a cui partecipano verso qualsiasi socio, tesserato, Dirigente Federale, componenti delle varie Commissioni e verso terzi nelle Manifestazioni Federali.
4. Tentativo di aggressione.
5. Aggressione.

Art. 5 - Soggetti del presente Regolamento.

Soggetto attivo del presente Regolamento è la Federazione Italiana Sbandieratori mediante il Consiglio Direttivo ed il Presidente Federale.

Soggetti passivi del presente Regolamento sono:

- I Gruppi Soci della Federazione.
 - I tesserati della Federazione ed i membri delle commissioni.
 - Tutti i membri del Gruppo Giudici Gare tesserati.
 - Tutte le persone che ricoprono incarichi in seno alla Federazione.
 - I componenti del comitato responsabile dell'organizzazione di manifestazioni Federali, i cui nominativi devono essere comunicati preventivamente al Consiglio Direttivo.
- In caso di apertura di un procedimento disciplinare a carico di un componente della Commissione Disciplinare Federale o del Collegio dei Proviviri questi sarà sostituito dal primo dei supplenti avente diritto.



Art. 6 - Soggetti che possono fare denunce alla Commissione Disciplinare Federale

Possono presentare denuncia alla Commissione Disciplinare Federale tutti i soggetti passivi di cui all'Art. 5 del presente regolamento, con raccomandata a/r o pec entro 10 (dieci) gg dall'accadimento dei fatti. Fa fede la data di invio della raccomandata o della pec.

I Giudici impegnati nella Giuria delle gare federali, prima di elevare denuncia scritta per fatti avvenuti durante la gara devono informare per iscritto l'Ispettore di Giuria su quanto è avvenuto o di quanto sono stati testimoni entro il termine della gara stessa.

L'Ispettore e/o il rappresentante della Commissione Garanti ha l'obbligo, entro 10 (dieci) giorni dal termine della gara, di redigere il verbale e inviarlo alla Commissione Disciplinare Federale.

La F.I.S.B. deve essere in possesso, in occasione di ogni manifestazione Federale, del nominativo del responsabile di ogni Gruppo partecipante. Tale persona sarà responsabile dell'operato di tutti i propri tesserati, parimenti al Presidente del Gruppo.

La Commissione Disciplinare Federale si riserva di addebitare le spese di procedura ai soggetti denunciati, nel caso di infondatezza della medesima.

Il Presidente della Federazione, i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente GGG e i Presidenti delle Commissioni Federali sono tenuti a far pervenire alla Commissione Disciplinare Federale e p.c. al Presidente Federale e alla Segreteria Federale, entro 10 (dieci) giorni dalla data di redazione del proprio verbale, una copia dello stesso solo se contenente elementi e/o informazioni che possano avere valore disciplinare.

Il mancato invio di un verbale costituirà una infrazione disciplinare.

Art. 7 - Apertura di provvedimento disciplinare

L'apertura del procedimento deve essere effettuata entro 20 (venti) giorni dalla notifica della raccomandata o dal ricevimento della Pec, nei tempi stabiliti nell'art.6. L'apertura del procedimento sarà comunicata all'interessato con lettera raccomandata o posta elettronica entro 10 (dieci) giorni dalla data della sua apertura.

I soggetti avvisati dell'apertura di procedimento, possono, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione, far pervenire alla Commissione Disciplinare eventuali memorie difensive (tramite racc.a/r o tramite pec).

La Commissione Disciplinare Federale ha facoltà di aprire un procedimento in piena autonomia. In tal caso l'apertura del procedimento avverrà in coincidenza con il completamento della necessaria istruttoria.(ai sensi dell'art.1 comma 3...).

Di ogni procedimento aperto sarà data comunicazione al Presidente ed alla Segreteria Federale; qualora il procedimento si riferisca ad un membro del GGG o ad un membro di Commissioni Federali, ne saranno informati, per competenza, anche i rispettivi Presidenti.

Art. 8 – Incaricati della Commissione per le Gare Federali.

Ad ogni Tenzona, Torneo di Qualificazione e ai Giochi Giovanili dovrà essere presente almeno un componente della Commissione Disciplinare Federale nominato dal Presidente della Commissione stessa, un componente del Collegio Nazionale dei Probiviri nominato dal Presidente del Collegio ed un componente del Consiglio Direttivo nominato dal Presidente Federale. Tali nominativi dovranno essere comunicati al Presidente GGG e p.c. alla Segreteria Federale. (si può scrivere p.c.)

Ad ogni Gara Federale, invece, potrà presenziare almeno un membro o un delegato della Commissione Disciplinare, l'eventuale sua assenza non sarà comunque ostativa al regolare svolgimento della Gara.

Tali incaricati avranno il compito di inviare entro (3) tre giorni dalla fine della manifestazione, il "verbale di disciplina", al presidente della Commissione Disciplinare Federale, sulla base del quale la Commissione stessa in seduta consultiva potrà valutare, anche d'ufficio l'avvio di un procedimento disciplinari a carico dei soggetti passivi di cui all'art.5.

I membri incaricati dovranno inoltre accogliere ed inoltrare eventuali denunce presentate dai soggetti aventi diritto indicati nel presente articolo.



Art. 9 - Dovere di conoscenza delle norme federali.

Tutti i Gruppi Soci ed i Tesserati della Federazione nonché tutti coloro che svolgono attività in seno alla Federazione hanno il dovere di informarsi e conoscere le regole della F.I.S.B. e pertanto non potranno invocare a propria discolta l'ignoranza delle norme emanate dai vari Organi Federali.

Art. 10 - Recidiva

La recidiva nella consumazione di fatti costituenti mancanza disciplinare attuata da Gruppi Soci, Tesserati della Federazione e di chiunque svolga attività in seno alla F.I.S.B, costituisce ragione oggettiva per l'irrogazione di una più grave o prolungata sanzione disciplinare.

Art. 11 - Tempi di giudizio degli Organi Disciplinari.

Tutti gli Organi Disciplinari dovranno giudicare entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del ricevimento della memoria difensiva, ovvero dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

In casi eccezionali, quando la natura del caso lo consenta o lo richieda, la Commissione Disciplinare all'unanimità potrà prorogare il termine suddetto fino ad un massimo di 30 giorni.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l'organo disciplinare competente non deliberi entro il termine stabilito dal comma precedente, tutta la documentazione dovrà essere inviata dal Presidente dell'organo giudicante al Presidente Federale, affinché il procedimento disciplinare sia inserito e discusso, all'ordine del giorno del primo Consiglio Direttivo utile.

In tal caso, in via del tutto eccezionale, il Consiglio Direttivo, entro 30 (trenta giorni) dovrà inviare tutta la documentazione pervenuta direttamente al Collegio Nazionale dei probiviri che, in via del tutto eccezionale, svolgerà le funzioni dell'organo disciplinare giudicante di primo grado e comminerà una sanzione disciplinare ai componenti della Commissione disciplinare.

Art. 12 - Sospensione preventiva alla partecipazione a manifestazioni Federali.

Quando i fatti contestati siano particolarmente gravi, perché riconducibili alle ipotesi di cui all'Art. 4 (quattro) - comma c), del presente regolamento e l'accertamento istruttorio si presenti complesso, la Commissione Disciplinare può preventivamente sospendere dalla partecipazione ad attività Federali uno o più soggetti passivi di cui all'Art. 5 del presente regolamento nell'attesa della decisione definitiva della Commissione stessa.

La sospensione preventiva alla partecipazione a manifestazioni Federali ha effetto dal momento della notifica dell'apertura del procedimento.

Contro il provvedimento potrà essere presentato appello entro 5 (cinque) giorni dal suo ricevimento al Collegio dei Probiviri, il quale assumerà la decisione entro i 5 giorni successivi.

TITOLO II

DELLE SANZIONI A CARICO DEI GRUPPI SOCI, DEI TESSERATI E DELLE PERSONE CHE RIVESTONO INCARICHI NAZIONALI IN SENO ALLE STRUTTURE DELLA FEDERAZIONE

CAPO I

DELLE SANZIONI A CARICO DEI GRUPPI SOCI

Art. 13 - Sanzioni disciplinari a carico dei Gruppi Soci della Federazione.

I Gruppi Soci della Federazione che si rendano responsabili di fatti costituenti mancanza



disciplinare ai sensi dell'Art. 4 del presente regolamento sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni:

- a) diffida;
- b) ammenda;
- c) revisione della classifica della manifestazione Federale;
- d) sospensione dall'attività;
- e) retrocessione di categoria;
- f) proposta di radiazione dalla Federazione.

Le sanzioni sono inflitte dall'Organo Disciplinare della Federazione.

A qualunque tesserato, Gruppo Socio o componente delle varie Commissioni raggiunto da sanzione disciplinare, verrà inflitta oltre alla sanzione comminata anche la condanna al rimborso delle spese processuali sostenute dalla F.I.S.B.

Art. 14 - Definizione della sanzione disciplinare della diffida.

La sanzione disciplinare della diffida comminata a carico dei Gruppi Soci della Federazione è una deplorazione scritta accompagnata dall'avvertimento a non compiere ulteriori fatti costituenti mancanza disciplinare o a non persistere nel compierli, al fine di non incorrere in più gravi provvedimenti disciplinari.

La diffida è inflitta per le mancanze, indicate all'Art. 4 - comma a), comma b), comma c) e punto 1 del presente Regolamento. La sanzione disciplinare della diffida avrà una durata minima di anni uno (1) e massima di anni tre (3) e potrà stabilire prescrizioni comportamentali.

Art. 15 - Definizione della sanzione disciplinare dell'ammenda.

La sanzione disciplinare dell'ammenda, comminata a carico dei Gruppi Soci della Federazione, è costituita dalla condanna al versamento di una somma, variabile in base alla gravità dell'atto da un minimo di Euro 150,00 (centocinquanta/00) ad un massimo di Euro 2.000,00 (duemila/00), a favore della Federazione stessa per le mancanze indicate all'Art. 4 - comma a), comma b), comma c), punto 1), punto 2), punto 3), punto 4), punto 5), del presente Regolamento. La gravità del fatto colpito da sanzione disciplinare sarà decisa ad insindacabile giudizio dell'Organo Disciplinare.

L'applicazione della sanzione dell'ammenda non esenta il sanzionato dal pagamento dei danni eventualmente causati, da dimostrarsi con idonea documentazione.

Art. 16 - Definizione della sanzione disciplinare della revisione della classifica della manifestazione Federale.

La sanzione disciplinare della revisione della classifica della manifestazione Federale, comminata a carico dei Gruppi Soci, è costituita dalla condanna di essere declassificati all'ultima posizione nella classifica ufficiale della gara inserita nella manifestazione in cui ha partecipato il tesserato, sia esso atleta, dirigente di Gruppo o figurante. La sanzione è connessa alle mancanze indicate dall'Art. 4 - comma a), comma b), comma c), punto 2), punto 3), punto 4), punto 5) del presente regolamento.

L'applicazione della sanzione comporta automaticamente la restituzione alla Federazione di eventuali titoli e premi ricevuti.

Art. 17 - Definizione della sanzione disciplinare della sospensione.

La sanzione disciplinare della sospensione, comminata a carico dei Gruppi Soci della Federazione, è costituita dalla condanna al versamento di una somma di Euro 2.000,00 (duemila/00), a favore della Federazione stessa ed all'inibizione a partecipare, da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni solari, a qualunque attività ufficiale federale. Tale sospensione sarà applicata come previsto all'art.29 comma 1.

La sospensione è inflitta per le mancanze indicate all'Art. 4 - comma a), comma b), comma c) punto 3), punto 4), punto 5) del presente Regolamento e ritenute particolarmente gravi dall'Organo Disciplinare.



Art. 18 - Definizione della sanzione disciplinare della retrocessione di categoria.

La sanzione disciplinare della retrocessione di categoria, comminata a carico dei Gruppi Soci della Federazione, è costituita dalla condanna di essere declassificati in una delle categorie inferiori a quella di diritto.

Questa sanzione sarà adottata per mancanze indicate dall'Art. 4 - comma c), punto 3, punto 4, punto 5 del presente regolamento ritenute particolarmente gravi dall'Organo Disciplinare e riconducibili alla responsabilità diretta del Gruppo Socio. L'applicazione della sanzione comporta automaticamente la restituzione alla Federazione di eventuali titoli e premi ricevuti.

Art. 19- Definizione della sanzione disciplinare della proposta di radiazione.

La sanzione disciplinare della proposta di radiazione, comminata a carico dei Gruppi Soci della Federazione è costituita dalla cessazione di appartenenza alla Federazione. La cessazione può essere dovuta a:

- 1) inosservanza dell'Art. 4 - punto 3), punto 4), punto 5), punto 6) dello Statuto e del Regolamento Organico;
- 2) eventi di rilevante gravità e/o di recidiva;
- 3) indegnità morale;
- 4) comportamento che renda incompatibile l'appartenenza dei Gruppi alla Federazione od influisca notevolmente sull'attività Federale.

La radiazione sarà resa esecutiva, dopo gli eventuali gradi di ricorso, dall'Assemblea Nazionale.

CAPO II

DELLE SANZIONI A CARICO DEI TESSERATI E DELLE PERSONE CHE RIVESTONO INCARICHI IN SENO ALLA FEDERAZIONE

PREMESSA

I Gruppi Soci della Federazione sono comunque responsabili del comportamento dei Tesserati loro appartenenti e di conseguenza rispondono delle sanzioni inflitte ai loro singoli Tesserati.

Art. 20 - Sanzioni disciplinari a carico dei Tesserati della Federazione e tutti coloro che rivestono incarichi in seno alla Federazione

I Tesserati che si rendano responsabili di fatti costituenti mancanze disciplinari ai sensi dell'Art. 4 del presente Regolamento sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni:

- 1) censura;
- 2) ammenda;
- 3) sospensione dall'attività;
- 4) inibizione definitiva a ricoprire cariche o a rivestire incarichi nazionali;
- 5) proposta del ritiro della tessera e radiazione.

Art. 21 - Definizione della sanzione disciplinare della censura.

La sanzione disciplinare della censura, comminata a carico di Tesserati e tutti coloro che rivestono incarichi in seno alla Federazione, è una nota scritta di riprovazione con diffida a non incorrere per l'avvenire in fatti costituenti mancanza disciplinare e potrà stabilire prescrizioni comportamentali.

La censura è inflitta per le mancanze indicate all'Art. 4 - comma a), comma b), comma c), punto 1) del presente Regolamento. La censura può essere accompagnata dalla condanna all'ammenda, da un minimo di Euro 50,00 (cinquanta) sino ad un massimo di Euro 200,00 (duecento/00) a favore della Federazione. La censura decade trascorsi 5 anni dopo il provvedimento sempreché sia stata pagata l'eventuale ammenda;



Art. 22 - Definizione della sanzione disciplinare dell'ammenda.

La sanzione disciplinare dell'ammenda, comminata a carico di Tesserati e tutti coloro che rivestono incarichi in seno alla Federazione, è costituita dalla condanna al versamento di una somma, variabile in base alla gravità dell'atto da un minimo di Euro 50,00 (cinquanta/00) ad un massimo di Euro 1000,00 (mille/00), a favore della Federazione stessa per le mancanze indicate all'Art. 4 - comma a), comma b), comma c), punto 1), punto 2), punto 3), punto 4), punto 5) del presente Regolamento. La gravità dell'atto colpito da sanzione disciplinare sarà decisa ad insindacabile giudizio dell'Organo Disciplinare.

Art. 23 - Definizione della sanzione disciplinare della sospensione.

La sanzione disciplinare della sospensione, comminata a carico dei tesserati e tutti coloro che rivestono incarichi in seno alla Federazione, è l'inibizione a svolgere l'attività, da un minimo di tre mesi ad un massimo di 24 mesi. Tale sospensione è sempre accompagnata dalla condanna all'ammenda, da un minimo di Euro 50,00 (cinquanta) ad un massimo di Euro 500,00 (cinquecento) da versare a favore della Federazione e sarà applicata con decorrenza immediata. La sospensione è inflitta per le mancanze indicate all'art. 4 - comma a), comma b), comma c) punto 3), punto 4), punto 5) del presente Regolamento.

Art. 24 - Definizione della sanzione disciplinare dell'inibizione definitiva a ricoprire cariche o a rivestire incarichi nazionali.

La sanzione disciplinare dell'inibizione definitiva a ricoprire cariche o a rivestire incarichi nazionali, comminata a carico di Tesserati e tutti coloro che rivestono incarichi in seno alla Federazione, è il provvedimento di revoca del rilascio del documento di appartenenza agli Organi Federali cui consegue la perdita del relativo incarico o nomina. L'inibizione definitiva è sempre accompagnata alla condanna all'ammenda da un minimo di Euro 100,00 (cento) fino ad un massimo di Euro 1000,00 (mille/00) da versare a favore della Federazione. L'inibizione è inflitta per le mancanze indicate all'art. 4 - comma a), comma b), comma c) punto 3), punto 4), punto 5) del presente Regolamento, ritenute particolarmente gravi dall'Organo Disciplinare.

Art. 25 - Definizione della sanzione disciplinare della proposta di radiazione.

La sanzione disciplinare della proposta di radiazione, comminata a carico di Tesserati, è il provvedimento di revoca del rilascio del documento di appartenenza alla Federazione cui consegue la perdita di eventuali cariche ricoperte in seno alla Federazione stessa.

La proposta di radiazione potrà essere applicata alle persone che rivestono incarichi in seno alla ~~struttura della~~ Federazione, con la conseguente perdita di qualsiasi mansione. Tale sanzione disciplinare è inflitta per le mancanze indicate all'art. 4 - comma a), comma b), comma c) punto 3), punto 4), punto 5) del presente regolamento.

La radiazione sarà resa esecutiva, dopo gli eventuali gradi di ricorso, dal Consiglio Direttivo.

Il mancato pagamento dell'ammenda e delle eventuali spese, non potrà determinare automaticamente la radiazione, ma comporterà la sospensione da ogni attività federale e decadenza da cariche in organismi della federazione, sino alla sua completa definizione.

CAPO III DEI RICORSI IN APPELLO

Art. 26 - Ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari adottati dalla commissione Disciplinare.

Gli interessati colpiti da provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti, hanno facoltà di proporre ricorso inviato con racc.a/r o tramite Pec al Collegio dei Probiviri entro 20 (venti) giorni dalla data di notifica del provvedimento, corredato delle motivazioni.



Tutti i ricorsi dovranno essere indirizzati al Collegio dei Probiviri e per conoscenza alla Segreteria Generale della F.I.S.B. e dovranno essere accompagnati da una cauzione di Euro 500,00 (cinquecento/00), somma che sarà restituita solo in caso di esito positivo del ricorso stesso, al netto delle spese.

La presentazione del ricorso non comporta la sospensione della sanzione inflitta.

La presentazione del ricorso potrà tuttavia essere accompagnata dalla richiesta di sospensione della decisione di I° grado per gravi motivi e il Collegio dei Probiviri deciderà sull'eventuale sospensiva entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

Art. 27 - Decisione sul ricorso avverso del provvedimento comminato in prima istanza.

Il Collegio dei Probiviri giudica il ricorso mediante decisione fondata sui documenti relativi al primo procedimento e su ulteriori nuovi documenti presentati.

Si applicano le disposizioni previste dall'art.11 del presente regolamento in materia di tempi di giudizio degli organi disciplinari.

CAPO IV

DELL'ESECUZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 28 - Esecuzione delle sanzioni disciplinari.

Le sanzioni disciplinari comminate in prima ed in seconda istanza ai Gruppi Soci, ai tesserati ed a tutti coloro che rivestono incarichi in seno alla Federazione, vanno applicate dal giorno successivo a quello in cui il provvedimento è stato reso esecutivo mediante comunicazione scritta (racc.a/r e/o Pec) all'interessato, al Presidente del Gruppo di appartenenza ed al Segretario Generale della F.I.S.B.

Le ammende comminate in via esecutiva o quelle comminate in via definitiva dal consiglio dei Probiviri devono essere pagate, nei modi indicati dalla Segreteria Federale, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento.

Qualora tale scadenza non sia rispettata, si avranno le seguenti conseguenze:

- a) raddoppio dell'ammenda con una proroga di 30 (trenta) giorni per il pagamento;
- b) qualora neppure questo termine venga rispettato, si applica in modo automatico la sanzione disciplinare più grave (prevista dall'articolo immediatamente successivo a quello in base al quale era stata comminata l'ammenda).

Nel passaggio dall'Art. 15 o 16 all'Art. 17 la sospensione sarà per minimo dodici mesi.

Nel passaggio dall'Art. 17 all'Art. 18 si avrà la retrocessione.

Nel passaggio dall'Art. 18 all'art. 19 si avrà la proposta di radiazione.

Nel passaggio dall'Art. 21 o 22 all'Art. 23 o 24 la sospensione sarà per minimo dodici mesi.

Nel passaggio dall'Art. 23 o 24 all'Art. 25 si avrà la proposta di radiazione o sospensione.

Qualora venga iniziato un procedimento di radiazione nei confronti di un Gruppo Socio, i suoi tesserati si considerano automaticamente sospesi dall'iscrizione alla F.I.S.B. Detti tesserati potranno iscriversi ad un altro Gruppo Socio solo dopo la pronuncia della sanzione della radiazione.

La corretta esecuzione dei provvedimenti disciplinari è demandata al Consiglio Direttivo.

CAPO V

DELLA REVISIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 29 - Revisione delle sanzioni disciplinari.

I Gruppi Soci, i tesserati e tutti coloro che rivestono incarichi in seno alla Federazione possono richiedere al Collegio dei Probiviri la revisione della sanzione disciplinare loro comminata, divenuta definitiva, allorché emergano provati fatti che non avrebbero dato luogo all'irrogazione di tale sanzione se fossero stati conosciuti prima.

La richiesta sarà discussa in seduta comune con la Commissione Disciplinare Federale.



CONCLUSIONI

Il presente Regolamento entra in vigore dal 01/01/2016 ed abroga tutti i precedenti Regolamenti e varie (?) delibere degli Organi Federali e/o Direttivi F.I.S.B. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento vigono le norme previste dallo Statuto, dal Regolamento Organico e dai vari Regolamenti Federali.

Norme transitorie o variazioni agli articoli del presente Regolamento devono essere approvate dalla Commissione Disciplinare Federale e poi deliberate dal Consiglio Federale F.I.S.B.

Elaborato dalla Commissione Disciplinare:

Presidente	Sig. Chiodi Gian Paolo
Vice Presidente	Sig. Mancini Francesco
Segretario	Sig. Virgillito Giuseppe
Membro	Sig. Di Marino Sabato
Membro	Sig. Tognetti Giorgio

Collaborazione del Collegio dei Probiviri:

Presidente	Avv. Feggi Alessandro
Membro	Sig. Biamino Carlo
Membro	Sig. Cappelli Luca

Approvato in data 29/11/2015 dal Consiglio Direttivo della Federazione:

Presidente	Sig. Palumbo Antonella
Vice Presidente Anziano	Sig. Massetti Massimo
Vice Presidente	Sig. Lampugnani Massimo
Consigliere Segretario	Sig. Martino Giovanni
Consigliere Tesoriere	Sig. Caramelli Bruno
Consigliere	Sig. Barillà Antonia
Consigliere	Sig. Berdondini Ivan
Consigliere	Sig. Caruso Dario
Consigliere	Sig. Fontanili Stefano